



DISPOSIZIONI SUL PROCESSO TRIBUTARIO

Art. 37

Pubblicazione e comunicazione della sentenza

La sentenza e' resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito nella segreteria della commissione tributaria entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data. Il dispositivo della sentenza e' comunicato alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito di cui al precedente comma.

Versione in vigore dal 13 gennaio 1993 secondo Normattiva, non più in vigore dal 16 settembre 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni sul processo tributario
Estremi	Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Titolo	II — Il processo
Capo	I — Il procedimento dinanzi alla corte di giustizia tributaria di primo grado
Sezione	IV — La decisione della controversia
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1993

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-sul-processo-tributario/art-37-pubblicazione-e-comunicazione-della-sentenza/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it